

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1
Denominazione

1. E' costituita una Società consortile per azioni denominata
"Veneto Promozione – Società Consortile per Azioni"
o anche, più brevemente
"Veneto Promozione – Scpa".

Articolo 2
Sede

1. La Società consortile ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze anche altrove tanto in Italia quanto all'estero in ragione delle necessità operative derivanti dall'evolversi dell'attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3
Durata

1. La durata della Società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II
NATURA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 4
Natura

1. La Società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e, se prodotti, dovranno essere reinvestiti.

Articolo 5
Oggetto sociale

1. La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del Sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati all'internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, finalizzate a:

- a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo

ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché il coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti del sistema economico stesso;

- b) promuovere l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, razionalità ed economie di scala o di rete;
- c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;
- d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;
- e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete all'estero;
- f) concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli enti soci;
- g) promuovere i servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero;
- h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione ed attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;
- i) promuovere la partecipazione degli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria e istituzionale;
- j) promuovere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;
- k) promuovere a livello istituzionale lo sviluppo di rapporti economici con organismi esteri;
- l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi internazionali operanti in campo economico e dei collegamenti coi Ministeri competenti, con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in Italia, l'ICE e l'ENIT;
- m) realizzare il monitoraggio delle attività connesse ai processi di internazionalizzazio-

ne anche attraverso la creazione di appositi/o osservatori/o.
2. La Società, nel rispetto del sopra espresso vincolo di esclusività, può compiere ogni altra attività collegata od analoga a quelle in precedenza indicate, necessarie e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale

TITOLO III CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) diviso in 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di Euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. Il trasferimento delle azioni può avvenire solo tra i soci consorziati o aspiranti soci, dopo la delibera di ammissione da parte dell'Assemblea, secondo i criteri previsti all'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 a fronte delle azioni emesse non sono distribuiti titoli rappresentativi delle stesse. La qualità di azionista consorziato è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8

Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni nominative, od al portatore, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO IV

I SOCI – REQUISITI - DIRITTI – DOVERI

Articolo 9

Requisiti dei soci - modificazioni della compagine sociale

1. Oltre alla Regione del Veneto e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto possono far parte della Società consortile altri soggetti pubblici, in linea con l'ordinamento nazionale ed europeo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto.

Articolo 10

Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.
2. Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria coi *quorum* dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.
4. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

5. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui ai successivi articoli 13 e 14.

6. Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 11

Doveri dei consorziati

1. I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Articolo 12

Diritti dei consorziati

1. I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, tanti voti quante sono le azioni possedute.

2. I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui ai successivi artt. 13-14.

Articolo 13

Prelazione nel trasferimento di azioni

1. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata R.R. offrirle in vendita agli altri soci titolari di azioni specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. indirizzata all'offerente, all'organo amministrativo e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

3. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni o dei diritti di opzione, questo sarà stabilito con equo apprezzamento, e sulla base dei criteri estimativi normalmente usati, dall'organo Arbitrale di cui al successivo art. 34, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di Arbitratore, il quale dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla sua effettiva costituzione.

4. Gli oneri derivanti dall'intervento del Collegio Arbitrale sono a carico del cedente le azioni offerte qualora il valore determinato dal Collegio Arbitrale diverga da quello richiesto dal cedente per oltre il 15%; diversamente gli oneri sono a carico del richiedente la rideterminazione arbitrale di valore.

5. Qualora i soci che ne hanno diritto non esercitino il diritto di prelazione, il socio è libero di offrire le azioni o i diritti di opzione a terzi nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Articolo 14

Gradimento

1. Le Azioni non possono essere trasferite, permutate, sottoposte a usufrutto o a qualsiasi

vincolo senza il previo gradimento dell'Assemblea.

2. Il gradimento preventivo dell'Assemblea è necessario anche nella ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale.

3. Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa dal socio, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, non sia in grado di condividere gli scopi dell'oggetto sociale ovvero non possenga i requisiti idonei al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per la deliberazione in ordine al gradimento entro 120 giorni dal ricevimento della raccomandata R.R., di cui all'art. 13 – 2° comma, ovvero dalla specifica richiesta che dovrà essergli indirizzata dal venditore prima della cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

5. La trascrizione dell'avvenuta cessione delle azioni nel libro dei soci è subordinata alla contestuale sottoscrizione degli impegni indicati al precedente art. 10, quarto comma.

Articolo 15

Recesso ed esclusione del socio

1. La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale all'organo amministrativo il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo.

b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

1) si sia reso insolvente;

2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;

3) abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

3. La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

4. La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 16

Liquidazione della quota al socio uscente

1. La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero de-

liberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangono inoperte, le stesse potranno essere offerte ai terzi. Nell'ipotesi in cui anche il tentativo di collocazione presso i terzi dovesse risultare infruttuoso, le azioni saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V BILANCI – CONTRIBUTI

Articolo 17 Bilanci

1. I bilanci annuali consuntivi, redatti a cura dell'organo amministrativo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione illustrante attività e problemi gestionali dell'esercizio.
2. In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4. E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
5. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 18 Contributi dei Consorziati

1. I Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione.
2. Il mancato versamento dei contributi comporta l'esclusione, con le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto.

Articolo 19 Contribuzioni

1. Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi sociali della società.
2. Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI Articolo 20 Organi Sociali

1. Sono Organi Sociali:

a) l'Assemblea dei Soci consorziati;

b) l'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,

d) il Collegio Sindacale;

e) il Revisore.

Articolo 21

Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.

2. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dall'Assemblea stessa.

4. L'Assemblea nomina il segretario e, se del caso, due scrutatori.

5. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

Articolo 22

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata R.R. o a mano con firma per ricevuta, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata R.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, amministratori e sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata R.R., o fax o e-mail.

Articolo 23 **Votazioni**

1. Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

2. Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

8. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 **Assemblea ordinaria**

1. Oltre ai casi previsti dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini del controllo sulla Società consortile analogo a quello esercitato dagli Enti soci sui propri servizi. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;

b) nominare in accordo con la normativa vigente in materia l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,

b.1) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente e il Revisore;

d) deliberare i compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti degli organi;

e) effettuare incontri periodici con l'organo amministrativo per essere aggiornata sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società dagli Enti soci per il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;

g) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione

3. Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico degli amministratori, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca degli amministratori.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

5. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 25 **Assemblea Straordinaria**

1. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli argomenti rimessi alla competenza della medesima dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presen-

za di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 26

Amministratore Unico

1. Qualora la Società sia amministrata dall' Amministratore Unico, il medesimo è nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica 3 esercizi, è rieleggibile e ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

2. Egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del suo incarico e all'indennità deliberata dall'Assemblea al momento della sua nomina.

3. L'Amministratore Unico ha poteri di ordinaria amministrazione e sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto. L'Assemblea può delegare l'Amministratore Unico al compimento di specifici atti, stabilendo in tal caso le specifiche modalità per essere conseguentemente informata.

4. L'Amministratore Unico predispone i programmi annuali di attività ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei Soci.

5. Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono soggette ad apposito verbale.

6. I verbali delle determinazioni dell'Amministratore Unico sono raccolti in un apposito libro dei verbali posto a disposizione dell'Assemblea, dei singoli Soci e degli organi di controllo.

Articolo 27

Consiglio di Amministrazione

1. Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, il medesimo è composto da tre o cinque membri, ai sensi della normativa vigente.

2. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà essere rappresentato da almeno un terzo dei componenti.

3. Nel caso di cessazione in corso di mandato i componenti dimissionari saranno sostituiti mantenendo il rispetto della quota di cui al comma 2.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

5. Essi hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico e ai compensi, se deliberati dall'Assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

7. La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio deve intendersi regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

9. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, mentre per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria amministrazione e sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto. L'Assemblea potrà delegare il Consiglio di Amministrazione al compimento di specifici atti, stabilendo in tal caso le specifiche modalità per essere conseguentemente informata.

11. Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audiovideoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Consiglio totalitario, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

14. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Articolo 29

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea:

a) il Presidente del Collegio e un membro supplente sono designati dalla Regione Veneto;
b) due componenti effettivi ed uno supplente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

2. Nella composizione del Collegio Sindacale il genere meno rappresentato dovrà essere rappresentato da almeno due membri, di cui un effettivo e uno supplente.

3. Nel caso di cessazione in corso di mandato i componenti dimissionari saranno sostituiti mantenendo il rispetto della quota di cui al comma 2.

4. E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi resteranno in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

6. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403 bis del Codice Civile.

7. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

8. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 27. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

12. I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze dell'organo amministrativo.

13. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve

indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

14 Il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

15. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia di Collegio Sindacale.

Articolo 30

Revisore

1. Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.

3. L'Assemblea nel nominare il Revisore deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies C.C.; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo revisore.

5. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. Qualora i soci deliberino in tal senso, l'Assemblea conferisce l'incarico di certificazione del bilancio al revisore o alla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, determinandone altresì il relativo ulteriore corrispettivo. L'incarico di certificazione, qualora conferito, termina alla scadenza dell'incarico di revisione.

7. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia di revisione legale dei conti.

TITOLO VII

SCIoglimento – RINVIO – CONTROVERSIE

Articolo 31

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 32

Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni

Articolo 33
Controversie

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

4. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso

Firmato MASELLO GIOVANNI FRANCO - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.